

l'A. dit tout ce qu'on sait de ce personnage; p. 216, nt. 73 et 230, nt. 99: le rôle de l'*instrumentum dotale*, voire même quelques passages d'auteurs actuels (Vassiliev: p. 225, nt. 88).

D'autre part cette revue, une à une, des constitutions impériales classées uniquement par ordre chronologique (à part leur répartition dans les trois chapitres consacrés à chaque procédé de légitimation) empêche les vues dogmatiques qu'une systématisation logique aurait procurées. Il aurait été intéressant d'apercevoir certaines constantes, comme l'exclusion des enfants adultérins ou incestueux, ou l'évolution des conditions selon l'époque et le mode de légitimation, comme l'exigence qu'il n'y ait pas d'enfant légitime ou l'exclusion des enfants d'une femme esclave. De même pour les effets: droit de succéder au père seul ou aussi aux autres personnes de sa famille, conflit avec les enfants légitimes, biens réservés à la curie au cas d'oblation à cet organe. Bien sûr, tout cela est dit au passage. Mais l'examen des textes relatifs à ces divers problèmes aurait gagné à leur regroupement, au moins dans un chapitre spécial.

Cette compilation de textes et de bibliographie a certainement beaucoup appris à son auteur. Si elle ne fait peut-être pas progresser¹ beaucoup notre connaissance de la légitimation, elle est néanmoins appelée à rendre service, ne fût-ce que pour la commodité de la recherche, à tous ceux qui s'intéresseront à cette institution: ils y trouveront toutes les précisions sur le sujet et, souvent, sur ses alentours.

JEAN PHILIPPE LÉVY

¹ D'autant que la littérature récente ne manque pas. Toutefois c'est à juste titre que l'A. fait observer (p. IX) que les études spécifiques sont rares, et qu'il n'y en a aucune qui traite *ex professo* de l'oblation à la curie. ² G. LUCHETTI, *La legittimazione dei figli naturali nelle fonti tardo imperiali e giustinianee* [Seminario giuridico della Università di Bologna, CXXXVI], Milan, Giuffrè, 1990, p. XI-364.

³ CTh. 4.6.2 (cas du fils de Licinius) et 3 (= Cl. 5.27.1): « *nostris praerogativa rescripti* ». ⁴ Suivant un usage qui tend à se répandre, il appelle *Epitome Ulpiani* ce qu'on désignait précédemment, comme le manuscrit où on l'a trouvé, du nom de « *Tituli ex corpore Ulpiani* ».

TAGLIACARTE.

1. Gli allievi palermitani, ormai tutti o quasi suoi colleghi di cattedra, hanno fatto a Bernardo Albanese, in occasione del suo compleanno, il dono di una raccolta fototipica (curata dall'editore, devo aggiungerlo, con inusuale eleganza) dei suoi scritti, come usa dirsi, « minori », i quali ammontano a 78 e corrono finora dal 1948 al 1990 (ALBANESE B., *Scritti giuridici* [Palermo, Palumbo, 1991] due tomi di p. X-1998).

Indirettamente il dono va molto al di là della persona dell'eminente romanista, perché arricchisce, nelle riletture (e per i più giovani nelle letture) che offre, tutto quanto il mondo degli studiosi di storia del diritto romano e dell'èvo antico. Pur negli ovvi svolgimenti del pensiero dell'infaticabile autore durante gli anni che si sono seguiti, una costante rarissima si rimarca in queste pagine con sentimenti che, almeno da parte mia, sono di viva ammirazione: la inalterabile chiarezza e semplicità dell'argomentare (dote di cui l'Albanese esprime nel modo più efficace la fatica che la sottende, quando l'attribuisce [cfr. p. 1888] a colui da cui l'ha ereditata, il suo maestro Lauro Chiazzese); la sempre signorile misura della discussione e della controversia, che in nessuna occasione si spinge agli estremi della polemica; il mai tralasciato riguardo per chi ha onorato prima di noi i nostri studi, anche se con orientamenti metodologici diversi e oggi disusati (cfr. l'esemplare nt. 41 a p. 1149 relativa ai molti meriti dell'opera stimolante del Beseler); la assidua attenzione dedicata in ogni caso alla esegesi delle fonti ed al riscontro pacato, ma rigoroso delle loro eventuali contraddizioni, con tutte le implicazioni (anche di intervento interpolazionistico) che ragionevolmente vi si addicono. [A. G.]

2. Okko Behrends e Malte Diesselhorst hanno curato la pubblicazione degli Atti di un Simposio svoltosi nel 1988, in occasione dell'ottantesimo compleanno di Franz Wieacker. I contributi, di cui alcuni di stretto interesse romanistico, sono undici. Il titolo è: «*Libertas*». *Grundrechtliche und rechtsstaatliche Gewährungen in Antike und Gegenwart* (Ebelsbach, Gremer, 1991, p. IX-347). La redazione di *Labeo* è lieta di cogliere anche questa occasione per esprimere ancora una volta i sensi della sua stima e della sua cordialità all'insigne studioso germanico. [V. G.]

3. *Dieci modi di vivere il passato* è il titolo di un elegante volumetto, arricchito da belle e pertinenti illustrazioni, che Mario Bretone ha dedicato al tema del senso che il passato ha per noi e del rapporto che noi abbiamo con la tradizione (Bari, Laterza, 1991, p. 120). Riassumere il discorso di questa 'causerie', che culmina ovviamente con l'elogio della storiografia e della sua inalienabilità, sarebbe per chiunque difficile ed è comunque per me ai limiti dell'impossibile. Troppa, lo riconosco, la mia incapacità di tener testa al dottissimo autore nella incredibile ricchezza delle citazioni di pensatori, letterati, musicologi, poeti, tutti ad altissimo livello, di ogni paese e di ogni genere: citazioni, si aggiunga, puntigliosamente esatte, spesso dotate di raffronti tra il testo originale e la traduzione italiana, talvolta anzi rettificcate opportunamente nelle versioni fatte da altri nella nostra lingua. Il lettore di medio livello, quale sono (me ne dispiace) io, ha qualche volta la sensazione che provano quei visitatori di certi musei zeppi di capolavori, mettiamo il Louvre, nell'incertezza se sostare più a lungo davanti all'uomo col guanto o alla zattera della Medusa, essendo beninteso scontato che la Gioconda è qualcosa di speciale, per nulla al mondo da mettersi da parte. Può andare a finire che egli si riscuota dalla lettura leggermente frastornato. Ma già che nelle pagine del Bretone la Gioconda non manca, e suppongo che si tratti di Goethe, rilevo che quella personalità vulcanica del grande Volfango, di cui ogni massima o riflessione (quando non la registrava egli stesso, si fa per dire, sul verso di una busta) vi era sempre pronto un devotissimo ammiratore

a rilevarla e a riferirla ai posteri, ebbe in una certa occasione a dichiararsi « sicuro di essere già vissuto una volta, al tempo dell'imperatore Adriano » (cfr. p. 78 e nt. 2 a p. 108). Ebbene, dato che anch'io, nel mio piccolo, ho detto a volte, conversando con amici dopo pranzo, profondità dello stesso tipo, l'autorità del Goethe mi incoraggia ad « esternare » (per ricorrere ad un verbo italiano di recente uso e di sottile significato) la convinzione che tra i soggetti citati dal Bretone vi sono, a tutto stringere, anch'io: non come il trascurabile Guarino Antonio di oggi, si intende, ma nella mia precedente incarnazione dello scozzese Cameron, colonnello del Sessantasevicesimo « Highlanders », di cui fa cenno (cfr. p. 17 e nt. 14 a p. 103) Hugh R. Trevor-Roper. Quando, nel lontano 1804, venne lanciata l'insana proposta di sostituire il « kilt » di tartan con un paio di pantalonacci della stessa stoffa, fui proprio io, ne sono certo, a proclamare sdegnato che non andava assolutamente abolito il tradizionale gonnellino, così prezioso nel garantire la più ampia scioltezza dei movimenti: lo stesso di quanto vado dicendo in questo secolo, da anni ed anni, con riferimento a certi pensatori che la scioltezza del ragionare, evidentemente a causa degli eccessivi e ingombranti rivestimenti dei loro cervelli, davvero non mi sembra che l'abbiano. Comunque, non vorrei che la digressione sul « kilt » e quant'altro ho rilevato in precedenza creassero equivoci circa il mio giudizio in ordine alla sostanza dello scritto del Bretone (e agli evidenti suoi collegamenti con altri pregevoli saggi recenti dell'a. sul tempo e sulla storia: cfr. particolarmente, in *Materiali per una storia della cultura giuridica* 19 [1989] 7 ss., « *Libertas* » in *hon. di Wieacker* [1991] 279 ss., *Continuità e trasformazioni fra repubblica e principato* [1991] 7 ss.): giudizio che altro non può essere se non altamente positivo. [A. G.]

4. Appena qualche anno fa, in occasione del convegno napoletano dedicato ai metodi della ricerca sulla tarda antichità, Francesco Amarelli ribadiva vivacemente una 'verità' metodologica, oggi, assolutamente innegabile. E cioè, la necessità di indirizzare le energie di quei giuromanisti più sensibili alle sollecitazioni provenienti dall'età bassoimperiale sugli scritti dei retori, sulle opere della patristica, sui canoni conciliari; la necessità, in sostanza, di seguire il travaglio del diritto cd. classico nelle elaborazioni teoriche, ma anche pratiche, di cui non sono avari referenti i preziosi documenti rappresentati dalla letteratura cristiana (ma non solo), latina e greca, degli anni da Costantino a Giustiniano. Sulla scorta di questa profonda esigenza, sintomo del disagio avvertito per lungo tempo da certa romanistica, costretta, almeno per l'epoca più tarda, negli spazi troppo angusti di un orizzonte documentale chiuso in sé stesso e pericolosamente delimitato, si è mosso da tempo un gruppo di studio voluto dall'Accademia storico-giuridica Costantiniana. Frutti maturi dell'impegno dei diversi aderenti a tale nucleo di ricercatori sono stati finora alcuni Quaderni, numerati progressivamente, facenti parte di una apposita collana della Accademia riservata ai materiali per una palinogenesi delle costituzioni tardoimperiali. Dopo la pubblicazione già di tre utilissimi lavori (si ricordi, per es., quello di Paolo Silli sui *Testi costantiniani nelle fonti letterarie* [1987]), vede ora la luce un quarto libretto, particolarmente interessante in considerazione della importanza dell'autore antico le cui opere sono state indagate: *Normativa imperiale e diritto romano negli*

scritti di S. Ambrogio. *Epistulae - De officiis - Orationes funebres*, cur. M. SARGENTI e R. B. BRUNO STOLA (Milano 1991, Giuffrè, p. 136). La ricerca si presenta con la seguente articolazione. Essa offre, in primo luogo, una consistente *Introduzione*, in cui i curatori fanno il punto sul vario materiale (cenni diretti e indiretti) relativo al diritto dell'impero tardo, rintracciato nelle opere del vescovo di Milano quivi prescelte (p. 1-38). Le risultanze conseguite, pur non eccessivamente originali né quantitativamente rilevanti — spesso si tratta di leggi già note, del *Teodosiano* (ma si v. il rescritto di Valentiniano di cui al testo n. 9; la legge di Graziano al n. 14 ss.; una costituzione di Teodosio al n. 33) — si segnalano per il loro estremo interesse. È grazie a queste presenze dell'attività normativa imperiale, variamente sparse presso un qualificato testimone del contemporaneo mondo ecclesiale, che manifesta, tra l'altro, la stessa « preparazione giuridica degli uomini appartenenti alla classe dirigente del suo tempo » (p. 38), che meglio si definiscono certi rapporti delicati, e talora ambigui, fra *sacerdotium* e *imperium*. Alla indispensabile e accurata introduzione seguono 36 *Testi annotati* (in verità, accuratamente annotati), che riferiscono tracce normative dei seguenti principi: Costantino, Costanzo, Giuliano, Valentiniano I e II, Graziano, Teodosio, nonché l'Augusto usurpatore Magno Massimo (p. 39-116). Il Quaderno è chiuso dagli *Indici*: quello delle fonti, quello degli autori e delle opere citate, e, assai utile per la consultazione del lavoro, quello dei testi con indicazione dei provvedimenti individuati sulla base del contenuto (p. 117-136). Occorre, infine, dire ancora qualcosa, nonostante la indispensabile brevità di questa presentazione; è necessario, cioè, accennare alle poche, sobrie parole con le quali Manlio Sargenti dedica questo volumetto. Esse, nella loro intensità, da un lato testimoniano al lettore il dolore per la scomparsa, prematura e improvvisa, di Rosa Bianca Siola, dall'altro ne sollecitano, in chi ebbe modo di conoscerla, il ricordo della sua solare presenza. [E. D.].

5. Un nuovo manuale di diritto privato romano viene proposto da Alejandro Fernandez Barreiro e Javier Paricio col titolo *Fundamentos de derecho patrimonial romano* (Madrid, Editorial Arco, 1991, p. 539). La struttura è quella tradizionale (processo, famiglia, diritti reali, obbligazioni, successioni) con rinuncia ad una parte generale. Da segnalare solo che, in difformità dalla sistematica gaiana e giustinianea (cfr. p. 321 ss.), le obbligazioni da illecito vengono esposte prima di quelle da atto lecito e senza illustrazione dei modi utilizzati per la loro estinzione, mentre la donazione trova posto (cfr. p. 263 ss.) nella sezione dei diritti reali. Quasi sempre chiaro il dettato. Meno chiaro è in che cosa si caratterizzi, rispetto ad altre esposizioni manualistiche, la « perspectiva patrimonial » dell'analisi delle istituzioni privatistiche romane. Quanto alla persuasione che il diritto romano sia il « presente histórico » del moderno diritto europeo (cfr. p. 5 s.), essa non sembra tener conto del fatto che « diritto europeo » è anche quello anglosassone e, in ogni caso, non sembra tale da poter pienamente convincere chi crede all'autonomia dell'esperienza storico-giuridica romana come indispensabile per uno studio critico-comparatistico di qualsivoglia diritto moderno, europeo e non europeo. [A. G.].

6. Valerio Marotta ha pubblicato una ricerca monografica incentrata su certe

singolari manifestazioni normative dei *principes* note come « *mandata* » (M. V., *Mandata principum* [Torino, Giappichelli, 1991] p. VIII-209). Il libro raccoglie le sue pagine in cinque capitoli così intitolati: I. Il *liber mandatorum* (p. 1-33); II. Storia e iconografia del potere delegato (p. 35-67); III. I *mandata* e l'attività normativa del principe (p. 69-96); IV. *Mandata* e competenze giurisdizionali in ambito criminale; V. I *mandata* nelle trascrizioni dei giuristi (p. 123-182). Chiude il lavoro l'indice delle fonti (p. 195-207), che è preceduto da dieci tavole numerate progressivamente (p. 183-194), utilissime per la conoscenza immediata ed efficace di alcuni fatti descritti via via nel testo. La ricerca, che appare fondata sul confronto con una più che soddisfacente letteratura, e aperta al contributo degli apporti testuali i più vari e diversificati, nel suo insieme fornisce una rappresentazione interessante e convincente di tutta una serie di situazioni tipiche sia della piena età classica sia, e maggiormente, almeno per certi aspetti, dei secoli tardoantichi. Il rilievo delle istruzioni del principe nelle coeve strutture amministrative (oggetto, questo, in buona sostanza, dell'intera ricerca) trova spazi diversi e stimolanti. Si va dallo studio delle circostanze relative alla *publicatio* del *liber mandatorum* al contenuto medesimo di tale raccolta (ivi compresi i fini di propaganda politica), passando, per il tramite delle suggestioni offerte dall'arte tardoantica, alle carriere dei funzionari di stato o ai compiti dei *praesides*, e al loro rapporto di subordinazione alla *auctoritas* assoluta del *princeps*. Lo studio si snoda così lungo un percorso particolarmente articolato: dagli interrogativi sulla natura giuridica degli stessi *mandata*, al ruolo tenuto da tali istruzioni imperiali nella storia delle deleghe giurisdizionali (per es. il caso del *ius multam dicendi* dei *praesides*); dalla considerazione attribuita nelle opere della giurisprudenza, in anni antoniniani e severiani, a queste manifestazioni normative, al contenuto delle stesse: spesso 'metagiuridico' e meramente tecnico-amministrativo, ma ancor più di frequente rielaborativo dei senatoconsulti e *constitutiones* precedenti. Ciò che risalta, in definitiva, è l'immagine di un organismo, l'*imperium* con la sua amministrazione, non poco articolato nei contatti fra le sue parti, ma soprattutto funzionalmente sofisticato nei rapporti sviluppatisi fra il centro del potere e la periferia (sia quella costituita dall'apparato dei burocrati sia l'altra, quella rappresentata dalle popolazioni abitanti le più o meno lontane *provinciae*). [E. D.].

7. *Adminicula*. Questa raccolta di scritti, che appare in seconda edizione arricchita (Labruna L., *Adminicula* [Napoli, Jovene, 1991] p. 413), porta un titolo che l'autore sa bene essere fatto per piacermi, nel suo elegante (e lievissimamente ironico) riferimento alle parole del *de re rustica* (I.I.I6 s.) di Lucio Giunio Moderato Columella: «... *haec velut adminicula studiosis promittimus, non profutura per se sola, sed cum aliis*». Né la studiata modestia del Labruna si ferma al titolo. Essa si propaga a tutte le pagine di questi saggi, scritti nell'arco di alcuni decenni in uno stile, controllatissimo eppure gradevolmente sciolto, che è quello proprio della persona di vera cultura, la quale non mette in mostra le molte cose che sa, anche perché, se non gli consigliasse di astenersene il buon gusto, glielo impedirebbe il fatto di averle, quelle cose, in gran parte dimenticate, via via che le andava assi-

milando nel tutto se stesso. Forse è per questo che io sono stato per decenni così calorosamente vicino a giovani studiosi che, come Labruna ed altri, accettavano di buon grado le mie sollecitazioni di stile e nel contempo mi inducevano, ciascuno nel modo proprio alla sua libera individualità, a recepire di altrettanto buon grado le ancora più valide sollecitazioni loro. Certo che la medaglia ha il suo rovescio. Con questa tendenza a minimizzare, almeno nei titoli e nella forma, le questioni giuridiche (e non) ed a dedicare sottili riflessioni, almeno nei titoli e nella forma, a questioni giuridiche (e non) di minima entità; con questo vezzo del parlare di « *ineptiae* », di « *frustula* », di « *minima* », di « *adminicula* » e via dicendo; un rischio, non dico grave, ma certamente stucchevole, lo si corre: quello di non essere presi troppo sul serio dagli, ahimé, non proprio pochissimi studiosi che, ignari o dimentichi della lezione del Jhering, hanno stima vera e completa solo per i conservatori delle ipoteche. Temo forte per il Labruna che a costoro il libro piacerà poco o punto ed a partire proprio dal suo primo articolo (p. 3 ss.) intitolato « I misteri del *servus recepticius* »: un pezzo di bravura (oltre tutto anche persuasivo) del quale i benpensanti probabilmente diranno: « ma chi glielo ha fatto fare? ». Io, per mio conto, mi limiterò qui a porre sull'avviso l'autore di fronte ad un'altra critica, ben più perigliosa, che gli potrà piovere addosso: quella di aver intitolato una sezione del suo libro « *Minima de servis et mulieribus* », accomunando con ciò le donne agli schiavi e viceversa. È un incauto accostamento « maschilista » (o, se si preferisce, « catoniano »), del quale non mi riesce nemmeno di dire (con Gai 1.190) che « *ferè nulla pretiosa ratio suasisse videtur* ». Anche se la *mulier* commista, in questo segmento del libro, al *servus recepticius* ed al *servus vicarius* è solo la scostumatissima Carfania di Ulp. D. 3.1.1.5, la quale oltre tutto ha l'aria di essere stata bellamente inventata da un maledetto glossatore postclassico, io, sia ben chiaro, mi dissocio. L'autore di tanto scandalo se la sbrighi da solo. Spiacente. [A. G.]

8. Nicola Criniti ha pubblicato una pregevole edizione critica, con traduzione a fronte, introduzione storica ed indici (onomastici e toponimici) de *La Tabula alimentaria di Veleia* (Parma, Deputaz. di Storia patria, 1991, p. 343 + 13 illustrazioni). Per quanto già studiato da oltre due secoli, il documento epigrafico, nella ricostruzione accolta dall'a., si presta ad ulteriori riflessioni da parte degli storici in generale e degli storici del diritto romano in particolare (cfr., in proposito, G. Pugliese, in *Scr. Guarino* [1984] 3177 ss.). Molto interessante (e forse ancora non del tutto chiara) è la figura giuridica dell'« *obligatio praediorum* » offerta dai proprietari fondiari della zona a garanzia del prestito agevolato (con gli interessi al solo 5%) offerto loro dall'imperatore Traiano. Il C. traduce con « ipoteca ». [G. G.]

9. In una ricca e accurata rassegna degli studi papirologici dal 1985 al 1988 (cfr. *JJP.* 21 [1991] 105 ss.) Joseph Modrzejewski si compiace vivamente di un'altra adesione, quella di T. Honoré (*Ulpian* [1982] 8 e 39 s.), alla ipotesi da lui e da T. Zawadzki prospettata nel 1967 in ordine alla data di morte del giurista Ulpiano (*La date de la mort d'Ulpian et la préfecture du prétoire du début du règne d'Alexandre Severe*, in *RHD.* 45 [1967] 565 ss.): data che P. Oxy. 2565 inviterebbe a sistemare nel 223, anziché nel 228 d.C. Giusto compiacimento, se non fosse che

quella che era nel 1967 una ricostruzione in cui « l'hypothèse joue un rôle considerable » (cfr. p. 609 del 1967) è diventata nel frattempo « une donnée sûre », la quale è « désormais l'opinio communis des historiens », da cui ora mi distacco io soltanto, visto che preferirei la notizia sospetta di Dio. (Xiph.) 80.1.1 e 2.2-4 al « témoignage » del documento di Ossirinco (cfr. p. 253 del 1991). Orbene, mentre rilevo che l'adesione della maggioranza lo ha frattanto indotto a trasformare il primitivo indizio in un dato incontestabile, mi permetto di obiettare al M., dopo avere ancora una volta attentamente letto il saggio del 1967, le stesse cose che già gli ho obiettate in un « tagliacarte » del 1982 (cfr. *Labeo* 28 [1982] 343 s.): supposizione per supposizione, considero « meno inattendibile » quella basata sulla sostanziale accettazione del racconto contenuto nel testo dioneo riassunto da Xifilino. Dato che questo testo, con indubbio riferimento all'anno 228, dice che Ulpiano fu trucidato dai suoi pretoriani su istigazione di (M. Aurelio) Epagato ed aggiunge che Epagato fu subito dopo allontanato dall'imperatore e mandato a fare il prefetto di Egitto, il fatto che da P. Oxy. 2565 risulti che Epagato era già prefetto di Egitto nel 223 implica tre possibilità: o che l'uccisione di Ulpiano avvenuta nel 203 (come appunto sostiene il M.); oppure che l'uccisione del giurista sia avvenuta nel 228, ma non sia stata organizzata da Epagato; o anche che Epagato, già prefetto d'Egitto nel 223, sia stato rinvio dopo il delitto del 228 in quella provincia (nuovamente o ancora come prefetto) al solo scopo di rimanervi momentaneamente e di venire quindi trasferito a Creta per esservi a sua volta ucciso. Il mio cauto e prudente « avis isolé » è che Xifilino indubbiamente qualche confusione l'abbia commessa, ma che sia molto avventato gettarsi sulla prima possibilità e negare la non meno buona (anzi, forse, migliore) consistenza delle altre due e particolarmente della terza. In altri termini, non bisogna cader troppo facilmente vittime di quello che altrove (*Giusromanistica elementare* [1989] 190 ss.) ho chiamato il « complesso dell'epigrafe », o più precisamente il complesso della sopravvalutazione del « reperto » epigrafico o papirologico a detrimento delle altre fonti di informazione. Pensarci due volte (o, meglio ancora, dieci), alle cose, non è affatto male: « semel emissum volat irrevocabile verbum » (Hor. *Epist.* 1.18.71). [A. G.]

10. Sergio Lazzarini è autore di un recente volume relativo alla problematica della sepoltura: « *Sepulchra familiaria* ». *Un'indagine epigrafico-giuridica* (Padova, Cedam, 1991, p. 107). L'a. prende le mosse dal dibattito relativo ai *sepulchra familiaria* e dalla disciplina del *ius mortuum inferendi* (p. 3 ss.), per poi discutere delle complesse questioni legate alla violazione del *ius sepulchri* (p. 37 ss.), del significato dei termini 'deasciare' ed 'exacisciare', e della presenza dell'*ascia* nei simboli tombali (p. 55 ss.), per concludere con una « verifica archeologica » (p. 67 ss.) delle proprie tesi, condotta sulla necropoli di Porto all'Isola Sacra. A completamento, un'Appendice epigrafica (p. 81 ss.), con l'illustrazione (anche fotografica) di talune delle iscrizioni sepolcrali dall'a. prese in considerazione nella propria ricerca. [F. LA.]

11. Finalmente completata la fatica di Manlio Sargentini (coadiuvato da Giorgio Luraschi, Maria Pia Piazza e Flavia Barberis): dell'*Index (modo et ratione ordinatus)*

operum ad ius Romanum pertinentium quae inde ab anno MCMLXXI usque ad annum MCMLXXX edita sunt è stata edita anche la *Pars tertia (N-Z)* (Milano, Cisalpino, 1990, p. 509). L'opera (del cui avvio era stata data notizia, in questa stessa rubrica, in *Labeo* 36 [1990] 150), senz'altro di grande utilità per i romanisti e, in generale, per gli storici dell'antichità, si segnala per l'accuratezza dei riferimenti e l'ampiezza del materiale bibliografico citato. [F. LA.].

12. In una voce di enciclopedia, che sono lieto di definire ottima, Mario Talamanca condensa in poche, ma elaboratissime pagine il suo pensiero sull'aspro argomento della *societas* (T.M., *Società in generale, diritto romano*, in *ED.* 42 [1990] 814 ss.). Ovviamente, non sempre egli è d'accordo col pensiero di altri studiosi. Per quanto mi concerne, non avrò certo difficoltà, se scriverò la voce in tema di *societas* richiestami per altra enciclopedia, a dichiararmi in vari punti « touché », ma vi è un particolare in ordine al quale mi preme di mettere subito ben in chiaro le cose. A me e di me si può dire tutto il male che si vuole, ma non che io sia uomo che segue questa o quella « moda », perché, se mai, è vera (ed è forse in qualche caso eccessiva) proprio la mia costanza caratteriale nel contrario. Ciò valga per quanto il T. scrive, a p. 836 nt. 239, a proposito della mia nota dal titolo *La società col leone* (ora in *La società in diritto romano* [1988] 175 ss.), nella quale ho cercato di spiegare ipoteticamente, sulla base di precisi indizi, come e perché C. Cassio Longino poté avere l'idea (e fu il solo: cfr. Ulp. D. 17.2.29.2) di chiamare « *societas leonina* » la società in cui ad un socio fossero riservati tutti gli utili. A parte il fatto che non è giusto proclamare che io abbia steso la mia nota « senza affrontare i problemi giuridici del passo [di Ulpiano] », visto che erano e sono noti « *lippiis et tonsoribus* » e che lo stesso T. li qualifica « del resto piuttosto semplici », mi permetto di osservare che lo studio della cosf detta (una volta) « storia esterna » di un testo non è « una moda attuale », alla quale io bel bello mi accoderei, ma è una vecchia, vecchissima (e tutt'altro che facile) maniera, risalente quanto meno sino ai Culti, di dare risposta (rare volte appagante) ai molteplici bisogni di conoscenza da cui sono e debbono essere mossi, se non inerti o passivi, gli studiosi. La « moda attuale » cui il T. forse vuol riferirsi è un'altra, ed è precisamente quella (anche da me avversata più volte, e sin troppo vivacemente) di creare personaggi (o personalità) di giureconsulti romani sulla base di spunti offerti da fonti molto superficialmente esaminate, se non addirittura sulla base di una fervida ed estrosa personale immaginazione. Questo però, lo ribadisco, non è affatto il caso della mia nota sulla società leonina. Nota con cui ho cercato di ottenere che qualche lettore mi dicesse ciò che di essa dice, pur se quasi (mi sembra) con dispetto, proprio il T.: e cioè che sfocia in ipotesi, le quali sono legittime unicamente perché non sono « a prima vista impossibili ». [A. G.].

13. Di notevole interesse l'analisi storica che Chiara Carsana dedica alla teoria della « costituzione mista » nel pensiero dei grandi autori dell'età del principato (C. C., *La teoria della « costituzione mista » nell'età imperiale romana* [Como, New Press, 1990, n. 13 della Bibl. di Athenaeum] p. 123). Per felice coincidenza si collega a questo eccellente studio una acuta nota di A. Valente Perrone, *A proposito della « costituzione mista »: Polibio*, in *SDHI.* 56 (1990) 347 ss. Il quadro, che la lettura

dei due scritti offre agli studiosi, è denso di utili spunti per ulteriori riflessioni sull'inesauribile argomento. [G. G.].

14. A cura di G. Crifò sono stati ripubblicati, nella collana «Civiltà del diritto» (n. 53), alcuni importanti scritti di storia e di metodologia del diritto (e non solo, sia chiaro, del diritto romano) sgorgati dalla riflessione severa e profonda di Emilio Betti nei lunghi, laboriosissimi anni della sua vita scientifica (B. E., *Diritto Metodo Ermeneutica* [Milano, Giuffrè, 1991] p. XVII-614). Le pagine di «presentazione» del curatore illustrano, con intelligenza e con genuina devozione alla memoria del maestro scomparso, le ragioni della scelta, estremamente stimolante pur nella sua limitazione quantitativa. A me non resta, negli stretti spazi di questa nota, che esprimere ancora una volta la mia commossa nostalgia per la figura granitica dello studioso, ahimé, di altri tempi. [A. G.].

15. Mi corre il gradito dovere di segnalare, nel vol. 56 (1990) di *SDHI.*, il lungo articolo (praticamente, un piccolo libro) dedicato da Pasquale Voci (p. 29-143) a «*Diligentia*», «*custodia*», «*culpa*»: *i dati fondamentali*: saggio esemplare per lucidità di esegesi, per concisione di stile e per limpidezza di espressione. Di queste pagine, cui ho dedicato una nota necessariamente brevissima nell'ultima edizione del mio *Diritto privato romano* (1992), occorrerà riparlarne più a lungo in altre sedi. Qui basti segnalare che il V. si schiera a favore della classicità della concezione subbiettivistica della responsabilità aquiliana e di quella contrattuale, dedicando pagine particolarmente attente (anche se di ricostruzione, forse, un po' troppo rigida, voglio dire un po' troppo schematizzatrice del pensiero giurisprudenziale romano) alle ragioni «subbiettive» della chiamata a rispondere per *custodia*. Una sola e fuggevole nota mi sia qui consentito di fare. Anche a voler accettare nelle sue linee essenziali il pensiero dell'autore, è difficile giungere sino al punto di ammettere la fondatezza di affermazioni conclusive che siano recise come queste (p. 143): *a*) «il regime è compiuto in età adrianea» (cioè quando ancora ferve la complessa discussione circa i cd. contratti innominati, alla quale porrà solo in parte la parola «fine» Ulpiano); *b*) «innovazioni postclassiche, dovute alla scuola, non si possono ritenere avvenute» (salvo qualche «modesta novità dovuta alle decisioni dei tribunali più alti»), perché «nessuno avrebbe avuto la capacità di introdurre un sistema nuovo... né l'autorità per imporlo, in un'epoca in cui l'imperatore rivendica a sé solo la competenza normativa». Temo, a proposito della seconda affermazione, che il V. trascuri in misura eccessiva la «realtà» (comprovata da innumeri ricerche) della dissoluzione socio-politica, ad Occidente e ad Oriente, in corso nell'impero romano, prestando viceversa un occhio eccessivamente favorevole all'«apparenza» (che gli imperatori si sforzavano sempre più vanamente di conservare attraverso le loro altisonanti rivendicazioni di autorità) della monolitica unità del vacillante e corroso dominio. [A. G.].

16. Chiaro, misurato, credibile il libro che Karl-Wilhelm Welwei dedica alla partecipazione degli schiavi al servizio militare nella storia di Roma (W. K.-W., *Unfreie im antiken Kriegsdienst. Dritten Teil: Rom* [Stuttgart, Steiner, 1988] p. VII-223). L'argomento è indagato, con riguardo all'esercito di terra e alla flotta, dai

volones dei tempi punici ai *gladiatores* degli scontri avvenuti nel 238 d.C. Segue (p. 167 ss.) un capitolo di brevi (troppo brevi) considerazioni sul periodo del basso impero. A chiusura (p. 181 ss.), alcune riassuntive « Schlussbetrachtungen ». [B. B.].

17. « *Mensam exercere* ». *Studi sull'impresa finanziaria romana (II sec. a.C. - metà del III sec. d.C.)* (Napoli, Jovene, 1991, p. 418) è il titolo di uno studio di Aldo Petrucci, imperniato sull'attività di *argentarii* e *nummularii* nell'antichità. L'a., muovendosi con evidente sicurezza attraverso le fonti, letterarie e giuridiche, a nostra disposizione, conduce un'approfondita indagine sul fenomeno *mensa*, nell'ampio arco temporale da lui preso in considerazione. Tappe dell'analisi: *Il concetto di 'mensa' quale attività imprenditoriale* (p. 19 ss.); *Lo sviluppo storico delle attività caratterizzanti una 'mensa argentaria'* (p. 63 ss.); *La 'mensa nummularia' e la progressiva osmosi con l' 'argentaria'*. *Altre imprese finanziarie designate come 'mensae'* (p. 253 ss.); *Struttura e dinamica della 'mensa'* (p. 313 ss.); *La 'mensa' nel quadro delle attività finanziarie: riflessioni e nuove prospettive di ricerca* (p. 393 ss.). [F. LA.].

18. Jean Gaudemet ha pubblicato la terza edizione del suo manuale *Les institutions de l'Antiquité* (Paris, Montchrestien, 1991, p. 489). Il libro, a tutti noto da decenni per la sua limpidezza ed eleganza, documenta la sempre vigile e attiva presenza dell'illustre autore nel mondo degli studi relativi alle società antiche ed al loro diritto. [V. G.].

19. Robert Rouland, nato alla scienza (non sono ancora tre lustri), come giurista, e più precisamente come autore di un'agile monografia su *Les esclaves romains en temps de guerre* (1977), non ha reciso quelle radici, ma è fiorito in pochi anni da esse in modi del tutto imprevisi ed imprevedibili, attraverso una serie febbrile di ricerche antropologiche, di prese di posizione politiche, perfino di romanzi che lo hanno fatto approdare, sull'onda di uno stile espositivo estremamente gradevole, ad un libro dal titolo *Aux confins du droit, Anthropologie juridique de la modernité* (Paris, Odile Jacob, 1981, p. 318), con il quale egli sigla i suoi primi quarant'anni (o poco più) di vita. Raccontare questo lungo e variegatissimo saggio è impossibile. Discuterlo nei suoi molti particolari interessanti è difficile. Misurarle nelle molteplici esperienze che l'autore ha maturato lavorando « sul campo » supera le capacità di un comune studioso, di cui l'esperienza si sia fatta essenzialmente sui libri. Giudicarlo nella recisa conclusione, dal titolo « Le tombeau de Kelsen » (p. 295 ss.), quasi quasi sgomenta ed induce soltanto a domandarsi se la funebre condanna non sia piuttosto impietosa. Per me, che ho « lavorato » sempre e soltanto sui testi del diritto romano e su leggi e fascicoli processuali dei moderni ordinamenti di tradizione romanistica, considerando Hans Kelsen il « berceau » della mia scarsa cultura, il libro del Rouland (così come altri precedenti saggi antropologici di lui) costituisce la conferma « e contrario » di una concezione che mi sono lentamente e faticosamente formate attraverso gli anni circa la irreducibilità di tutti i regimi di vita sociale alla matrice unitaria del diritto e circa la fragilità di quella stessa matrice unitaria: del che ho lasciato traccia, non so quanto profonda, ma anche (si lasci che lo aggiunga con qualche amarezza) non so quanto avvertita, nelle varie successive edizioni di un'opera intitolata *L'ordinamento giuridico romano*⁵ (1990). Vi è di più.

I giusromanisti che vorranno leggere questo libro del Rouland (di cui consiglieri la rilettura « *ab extrinseco* » allo stesso autore) saranno invogliati da molteplici spunti esotici a ricercare e forse a ritrovare altri aspetti, sinora ignoti o poco esplorati, della realtà giuridica o paragiuridica romana: dalle ragioni per cui Augusto dichiarò *illicita* tanti e tanti *collegia*, che anticipavano il « *droit caché* » di quella che l'a. ritrova nell'odierna Calabria col nome di « onorata società », ai motivi per cui i Romani, prevenendo di millenni gli Eschimesi di oggi, riducevano spesso i loro litigi a scambi di *mala carmina*. Anzi, a quest'ultimo proposito, mi perdoni il Rouland se avanzo una piccola insinuazione circa gli Eschimesi da lui conosciuti e tanto ammirati. Siamo ben sicuri che negli scambi di « sfottò » tra costoro vinca davvero il migliore? O non succede anche in quelle lontanissime lande quanto avvenne al povero Nevio, cui certi finemente ironici giambi (« *Fato Metelli Romae fiunt consules* ») non valsero assolutamente la vittoria nei confronti dei rozzi saturnii degli strapotenti Metelli (« *Malum dabunt Metelli Naevio poetae* »)? [A. G.].

20. Due volumi, recentemente pubblicati in Portogallo e in Austria, ci mettono di fronte ad alcuni dei tentativi messi in atto, fuori dal nostro paese, per fornire alla didattica del diritto romano degli strumenti di facile utilizzazione, agili ed efficaci. Il fascicolo « *Quaestiones sine responsa* », curato da E. Valiño (estr. dal *Boletim da Faculdade de Direito de Universidade de Coimbra* 66 [1990], Coimbra 1991, p. 47), si propone di vivacizzare lo studio del discente, ponendolo di fronte a 110 quesiti, per i quali non viene fornita la risposta, ma unicamente l'indicazione della fonte da cui emerge il problema e della bibliografia essenziale, in grado di agevolarne la soluzione (es.: « *Tício colocou, no poço de seu vizinho, uma substancia que estragou a água. Como poderá Caio reclamar contra Tício?* [D. 43.24.11 pr.] Bibliogr.: BONFANTE, *Corso* II, 1 [*Proprietà*], p. 63 n. 5 ecc.). Il libretto intende ovviamente arricchire e integrare — non certo sostituire — un serio studio manualistico; in questo senso, esso va senz'altro apprezzato, giacché pare fruttuosamente diretto a stimolare lo spirito critico del giovane, avviandolo ad un primo impegno di ricerca ed elaborazione personale. — Alcune perplessità (proprio per la possibile funzione 'sostitutiva', e quindi decisamente banalizzante) suscita invece l'opera, curata da N. Benke e F.-S. Meissel, *Übungsbuch zum römischen Sachenrecht* (2ª ed., Mainz, Wien, 1991, pp. 188). Motivato dalla lodevole convinzione dell'importanza di una conoscenza della scienza giurisprudenziale romana ai fini di una formazione giuridica solida e matura, il libro offre allo 'Studienanfänger' una sintesi, estremamente schematica, dei principali aspetti della disciplina dei diritti reali nel mondo romano ('Besitz', 'Besitzerwerb', 'Eigentum' ecc.), insieme all'esposizione di alcuni brani di giuristi ritenuti particolarmente significativi (riportati solo nella traduzione in tedesco). Ad ogni argomento seguono delle 'Wiederholungsfragen' (es.: « *Was ist Besitz?* », « *Wer ist Besitzmittler, wer Besitzdiener?* » ecc.) e degli 'Übungsfälle' (es.: « *H. hat ein Landgut in Oberitalien und verpachtet dieses an J. . .* » ecc.; « *Was geschieht mit dem Besitz des H?* »). Presentato « in pillole », in una dimensione piattamente sincronica, anzi fuori dal tempo, lo studio degli istituti romanistici sembra perdere completamente, o quasi, la sua preziosa funzione formativa, atta a eviden-

ziare lo spessore storico del diritto, i suoi peculiari ritmi e meccanismi di produzione, conservazione e trasformazione all'interno della società e dello Stato. [F. L.].

20. Esprimo viva e sincera ammirazione per la pazienza e per l'acutezza di Osvaldo Cavallar, il quale ha basato un suo libro su *Francesco Guicciardini giurista* (Milano, Giuffrè, 1991, p. XXI-396, n. 36 della collana « Per la storia del pensiero giuridico moderno » dell'Univ. di Firenze) sull'analisi dei « Ricordi degli onorari » (cfr. p. 303 ss.) dal G. diligentemente registrati per lungo periodo in relazione alla attività di avvocato e di consulente legale, svolta (a parte tutto il resto, che è ben noto alla storia) con grande assiduità. Se anche non fu « *clarissimus iurisconsultus* », come elogiativamente lo definì (cfr. p. 20) un suo contemporaneo, la numerosa (e generosa) clientela che egli ebbe sta ad indiziare che il Guicciardini non fu peraltro (è il caso di dirlo) un leguleio da quattro soldi: non avrà raggiunto i livelli di un Labeone o di un Salvio Giuliano, ma quelli di un Attilicino o di un Mauriciano certamente li ha toccati, anzi forse li ha superati. Ebbene, si metta a paragone il Guicciardini giurista (sia pure nei limiti in cui lo ha potuto ricostruire sulle sue fonti il Cavallar) col Guicciardini che tutti, in virtù di altre documentazioni e testimonianze, conosciamo e ammiriamo. La diversità è tanto sensibile, che sembra quasi di trovarsi al cospetto di due ben distinti personaggi: l'uno grigio e senza particolari rilievi individualistici e l'altro, invece, fortemente in luce, sempre pronto all'osservazione sagace inconfondibilmente personale. Se non erro, ecco un'altra conferma di quanto ho ripetutamente sostenuto (da ultimo ne *Le ragioni del giurista* [1983] 7 ss.) circa i rischi cui si espongono coloro che troppo fidano sugli scritti « tecnici » dei giuristi romani per rintracciarne le personalità « a tutto tondo ». Rischio, per dirla franca, di prendere lucciole per lanterne e di farsi dire, almeno mentalmente, da qualche poco credulo lettore ciò che una volta il Guicciardini giurista si vide annotare a margine di un suo parere (cfr. p. 201): « *istud est somnium* ». [A. G.].

21. In memoria di Ettore Lepore è stata pubblicata, a cura di Mario Pani, una ricca ed interessante raccolta di saggi intitolata *Continuità e trasformazione fra repubblica e principato: istituzioni, politica, società* (Bari, Edipuglia, 1991, p. 314). I riflessi giuridici, più o meno intensi, dei vari contributi sono ovviamente numerosi e invitano ad una attenta lettura anche gli studiosi di diritto romano. [L. M.].

22. Nella collana 'Antiqua', al n. 61, è stata riprodotta anastaticamente, con nota di lettura di C. A. Cannata, un'opera esaurita da vari anni e che più di molte altre meritava di essere riportata alla luce, allo scopo di sottolinearne la integrale e vivace attualità: *L'« Epitome Gai », Studio sul tardo diritto romano in Occidente*, pubblicata nel 1937 (Napoli, Jovene, 1991, p. XIV-455) da un autore che è stato sempre particolarmente apprezzabile per puntualità di ricerca e per serenità di giudizio, Gian Gualberto Archi. Molto opportunamente il Cannata, nella sua nota, inserisce l'opera dell'Archi nel movimento, a quei tempi ancora acerbo, di scoperta del cosiddetto volgarismo giuridico e di attenzione (oggi come oggi, peraltro, di gran lunga ridimensionata rispetto a venti anni fa) per gli sviluppi occidentali del cosiddetto diritto volgare. Nulla di più giusto, ma è pure onesto non passare sotto silenzio, in questa lieta occasione, il nome di quell'Emilio Albertario, promotore

insigne della ricerca romanistica tra le due guerre, che oggi molti ricordano, spesso senza averlo letto, solo come campione di un metodo piú che superato addirittura (dicono) riprovevole e nefando: il metodo critico interpolazionistico. L'Archí, che dell'Albertario è stato (a differenza di me) allievo diretto, sicuramente mi approverà se colgo qui l'occasione per segnalare che alle componenti volgaristiche del diritto postclassico Emilio Albertario non chiuse affatto ostinatamente gli occhi (come sta a dimostrare, per chi voglia penarsi di leggerla, la sua *Introduzione* del 1935) e che egli, in particolare, dedicò appunto all'*Epítome Gai* una relazione del 1933 (ripubblicata nel vol. 5 degli *Studi*, 1937, p. 267 ss.), ivi annunciando con compiacimento che all'esame dell'opera nei suoi rapporti con le istituzioni di Gaio, con quelle di Giustiniano e con la parafrasi teofilina, « attende ora un mio bravo allievo, il dott. Gian Gualberto Archí, che dalla comparazione trae argomento per un largo studio ». Sol che si mettano a raffronto le poche pagine dell'Albertario con il grosso volume dell'Archí già si intuisce come quest'ultimo si sia pian piano garbatamente allontanato, lavorando « sul terreno », da alcuni spunti che il maestro gli offriva. Ma questo è il bello e il buono dei maestri di una volta, per interpolazionisti o iperinterpolazionisti che fossero. Non incitavano autoritariamente gli allievi ad adeguarsi alle loro idee di fondo, non mostravano stolto e insano disprezzo per i loro predecessori, non ritenevano con puerile albagia che il passato della scienza fosse un'accozzaglia di cose morte e da seppellire in una fossa comune, e le fonti (dimenticavo quasi di dirlo) se le leggevano e rileggevano le mille volte. Si guardi, per convincersene, all'ultimo capoverso della famigerata *Introduzione* albertariana (p. VIII). « Che se i migliori e piú esperti, in questo lavoro di approfondimento e di revisione, potranno un giorno anche giungere a conclusioni diverse da quelle del maestro, che portino piú vicino a quella verità scientifica, la cui ricerca dev'essere l'anelito e la meta di ogni studioso, io sarò il primo ad essere lieto: anzi, in ciò soprattutto io riconoscerò il pregio della mia opera e troverò una ricompensa alla mia fatica ». [A. G.]

23. Una breve, ma acuta dissertazione di dottorato di Andreas Doll mette a fuoco il problema della difficoltà di una costruzione dogmatica della « forza maggiore » (« höhere Gewalt », « force majeure », « act of God ») come causa di esenzione dalla responsabilità per inadempimento delle obbligazioni e attribuisce questa difficoltà alla « presa » (forse eccessiva?) che ancora ha sui giuristi e sui legislatori moderni la casistica frammentata e varia della *vis maior* e delle ipotesi assimilate offerta dalle fonti romane (D. A., *Von der « vis maior » zur höheren Gewalt. Geschichte und Dogmatik eines haftungsentlastenden Begriffs* [Frankfurt a.M., Lang, 1989] p. XXXVII-189). Perciò le pagine utilmente dedicate nel libro all'esame, succinto ma preciso, del copioso materiale romano. [G. G.]

24. In capo a tre anni di lavoro intensissimo — che pur hanno fatto seguito al licenziamento per le stampe della *Giusromanistica elementare* (1989, ma 1988) — Antonio Guarino, piú impegnato che se avesse dovuto affrontare un concorso a cattedre, ha proceduto alla rielaborazione di tre sue opere tra loro strettamente collegate: *L'ordinamento giuridico romano* (V ediz., 1990), la *Storia del diritto romano* (VIII ediz., 1990) e il *Diritto privato romano* (IX ediz., Napoli, Jovene, 1992). Su di esse,

brevi note di richiamo agli ordinamenti privatistici vigenti di derivazione romanistica o di stampo anglosassone). Inoltre, l'esposizione della materia non solamente ha come sfondo la successione di quattro periodi (arcaico, repubblicano, del principato e del dominato o postclassico), ma è rapportata nei limiti del possibile ai ben più numerosi « sistemi normativi » (dall'antichissimo *ius Quiritium* sino al *ius novum* tardo) che fiorirono entro ed oltre i quattro periodi sopra indicati, coordinandosi oppure configgendosi tra loro: per esempio, è nel cosiddetto *ius novum*, e nelle *cognitiones extra ordinem* sovrapposte o surrogate a quella ordinaria, che l'a. ravvisa il ponte di passaggio, saldamente gettato già nel corso del periodo classico, da certi atteggiamenti « vecchi » a certi atteggiamenti indubbiamente « nuovi » o « diversi » di molte istituzioni del diritto privato romano; dal che deriva, a suo avviso, l'inanità di tante sottili distinzioni che si usano fare tra « classico » e « giustiniano », per non parlare del « postclassico-pregiustiniano » e di quello che certi studiosi chiamano il « prepostclassico » o in modi equivalenti. — Inutile dire che il volume è acribiosamente aggiornato con la letteratura sino a tutto il 1991, ed è chiuso da preziosi indici. — Piuttosto, un'altra testimonianza personale. Nel fiorire di fogli a stampa a cura di gruppi di studenti, che caratterizza in questi anni la vita del nostro Ateneo, più d'uno di essi si è premurato di saggiare il polso degli utenti del *Dpr.*, e ne è venuta fuori qualche critica costruttiva: così, proprio di recente, in un giornale dalle buone prospettive. Ebbene — ci credereste? — io che avevo il manoscritto tra le mie mani sono andato a controllare ed ho riscontrato che a tutti (suvvia: a quasi tutti) i punti delicati segnalati da un attento discente il Professor Guarino aveva già posto rimedio. E non erano tra quelli che noi gli segnaliamo sulla base delle esperienze d'esami. Egli ha ancora una volta divinato quali fossero le esigenze dei giovani. Tutto è perfettibile a questo mondo. Mi chiedo però cos'altro l'a. potrà ulteriormente approfondire, aggiornare e chiarire nella prossima decina di edizioni del *Dpr.* che non mancherà di allestire. [V. G.]

25. Il *Thesaurus Linguae Latinae*, continuando la sua lunga marcia verso il completamento, appare, nel volume X, 2 fasc. VI (1991), sotto la gloriosa insegna dell'editore B. G. Teubner con sedi parallele a Stuttgart ed a Leipzig. Il fascicolo, di 96 pagine (col. 785-976), comprende le voci da *praepotens* a *praesuscriptio*: include quindi termini di particolare interesse giusromanistico come *praerogativus* (*praerogativa*), *praes*, *praescribo* (*praescriptum*, *praescriptio*), *praeses*, *praesumptio* ed altre. [B. B.]

26. Con la pubblicazione di un sesto tomo (p. 3963-4915) è giunto a compimento, a cura di W. Haase, un volume particolarmente ricco ed interessante di *ANRW*. (*Aufstieg und Niedergang der römischen Welt* vol. 2.33 [Berlin-New York, W. de Gruyter]), che è relativo alla letteratura romana del secondo secolo in generale, nonché, in particolare, agli autori dell'età traianea e della prima età adrianea, da Plinio il giovane a Tacito (larghissimamente analizzato) e a Plutarco. Hanno contribuito all'opera i più distinti specialisti di vari paesi di Europa e di America, tra cui alcuni, purtroppo, con saggi postumi. Lodare la gigantesca raccolta di *ANRW*. è diventata cosa usuale, ma non perciò meno sinceramente sentita da chi si accosti ad essa per

ritrovarvi un quadro vivo degli studi contemporanei di antichistica. Difficilmente una iniziativa di tanta portata e di altrettale qualità potrà essere intrapresa in futuro. Non ci rimane che augurarci che essa, con i suoi ritmi intensi, prosegua ancora e ancora, sino alla fine. [A. G.].

27. Michel Humbert ha pubblicato in quarta edizione, aggiornata e accresciuta, il suo manuale di *Institutions politiques et sociales de l'antiquité* (Paris, Dallor, 1991, p. XX-384). La sintesi, dedicata per la sua maggior parte (p. 145-360) alla civiltà romana, è estremamente lucida, improntata a inquadrature di grande efficacia, molto brillante (talvolta forse troppo) nella esposizione: insomma è quanto di meglio si potesse fare, da uno studioso di indubbia intelligenza, per corrispondere (in un paese come la Francia dove non è concepita e concepibile l'anarchia didattica italiana) alle esigenze dei vigenti programmi universitari, dopo l'esilio, anzi l'*aqua et igni interdictio* comminata al tradizionale e glorioso insegnamento del diritto privato di Roma. Ma, proprio per il fatto che ci troviamo di fronte al meglio, e non al peggio o al mediocre, torna in noi inevitabilmente la domanda già formulata anni or sono, al momento stesso della riforma francese: che giovamento può trarre da questo fuggevole sciorinio di nozioni eminentemente giurpubblicistiche la formazione di uno studente di giurisprudenza? Di più (e con riferimento alla vicenda romana): donde trae egli, ad esempio, nel digiuno in cui viene lasciato dell'esperienza giuridica privatistica, il barlume necessario a rendersi conto che il censo a base dei comizi centuriati non era quello del singolo cittadino, ma quello della sua *familia* di appartenenza, oppure che il *mutuum* era un « contrat réel » (e cioè?) relativo (dato non aggiunto) a cose fungibili, o anche (e più in generale) che l'esposizione del processo privato (cfr. p. 309 ss.) presuppone la conoscenza dei molteplici e vari interessi (familiari o, eccezionalmente, personali) alla cui difesa le procedure giurisdizionali erano destinate? Rispetto alla giustamente malfamata « histoire-bataille » di molti docenti delle facoltà letterarie la storia del diritto, e in particolare la storia del diritto romano, delle facoltà giuridiche francesi e non francesi, rappresentava una volta (per quanto male e aridamente potesse essere da molti di noi impartita) un indiscutibile passo in avanti nella direzione della vera storia (sociale, economica e via dicendo): un passo ridotto, malsicuro, imperfetto, che aveva bisogno di essere seguito da altri passi più consapevoli e decisi. In Francia, in Germania, in Spagna ed in un numero sempre maggiore di così dette « autonome » università italiane gli ulteriori passi in avanti non si sono verificati, anzi si è fatto o si sta facendo marcia indietro, attraverso la rinuncia al *ius privatum* e la contrazione dell'insegnamento romanistico ad un minimo di ore, giustappunto verso l'« histoire-bataille » in panni giuridici. Insomma, siamo franchi, verso un inutile perditempo. O son forse pessimista? [A. G.].

28. Karl Christ ha pubblicato un'agile raccolta di saggi dal titolo *Geschichte und Existenz* (Klaus Wagenbach Verlag, Berlin, 1991, p. 89). Sul modello del volume di Edward Carr, *Sei lezioni sulla storia* (tr. it. a cura di C. Ginzburg dell'originale inglese [London 1961] Torino 1966), l'indagine dello studioso tedesco si articola in quattro distinti momenti di riflessione. Il primo (*Geschichte und Existenz*, p. 11-24)

si sofferma sul rapporto passato-presente, sul progressivo acquisto della 'dimensione storica', sul passaggio oralità-scrittura, tipizzando il rapporto dell'uomo con la storia attraverso quattro aspetti salienti: la custodia (*Bewahren*) del passato, la 'stilizzazione' di esso, la dimenticanza (*Vergessen*), la 'rimozione' (*Verdrängen*). Il secondo intervento è dedicato a *Geschichtswissenschaft und Wissenschaftsgeschichte* (p. 25-34), con l'analisi delle prospettive d'indagine utilizzate dagli storici dell'antichità (dal Christ ridotte a tre fondamentali: la positivistica, la 'modernistica', la dialettico-critica), e della dialettica fra lo storico e la società del proprio tempo. Il contributo successivo (*Die Antike im 19. Jahrhundert*, p. 35-49) esamina i processi di idealizzazione, 'istituzionalizzazione' e 'scientizzazione', nonché politicizzazione dell'antichità nelle visuali della storiografia tedesca di fine secolo. In chiusura del libro, nel saggio (forse il più significativo del volume) *Die Verdrängten - Zur Existenz des Historikers* (p. 51-89), l'a. indaga sui rapporti fra storici (antichi e moderni) e condizioni politico-sociali dell'epoca di ciascuno (oggetto di indagine, fra gli altri, Erodoto, Tucidide, Polibio, Livio e Tacito per l'antichità; Gibbon, Beloch, Rostovzeff, Bickermann, Täubler, Ehrenberg, Treves e Momigliano fra i moderni), per mostrare come le vicende politiche ne abbiano influenzato le posizioni metodologiche, e la ricerca delle condizioni ottimali di studio e lavoro — nel costringere molti di essi all'esilio — abbia nel contempo consentito alle loro idee primaria diffusione e risonanza. A riprova, ancora una volta, della connessione strettissima fra esistenza e storia. [F. LA.].

29. L'occasione offertami da una citazione di M. Bretone, in un libro che ho segnalato poc'anzi (*retro* n. 3), mi ha indotto, non saprei dire perché, a rileggermi qualche pagina di Wolfgang Goethe. Siccome le mie forze mi permettono a stento di volare basso, non ho tentato di raggiungere i livelli del *Faust*, tanto più che mi sarebbe potuto facilmente accadere di cedere vilmente al sornione invito di Mefistofele (« Verachte nur Vernunft und Wissenschaft, / des Menschen allerhöchste Kraft. / Lass nur in Blend' und Zauberwerken / dich von dem Lügengeist bestärken. / So hab'ich dich schon unbedingt. »). Ho preferito, pertanto, le pagine semplici e luminose del viaggio in Italia, anzi le sole *Lettere da Napoli*, nella traduzione pubblicata nel 1917, in piena guerra con gli Austro-tedeschi, dal grande meridionalista Giustino Fortunato (riediz. Napoli, Guida, 1983, a cura di M. Rossi Doria), guardandomi bene, forse anche per pigrizia, dal controllare l'esattezza del testo italiano su quello originale. Un insieme di osservazioni acute gettate qua e là quasi senza parere e, sopra tutto, prive di eccessi, sia nei pur facili entusiasmi per le bellezze di quaggiù, sia nelle pur doverose deplorazioni dei mali visibili ad occhio nudo (allora come oggi) in una società condannata dalla mala sorte ad esser priva di ceti dirigenti onesti e capaci. A Napoli, che è stata da sempre in gemellaggio con la migliore cultura germanica, il grande Volfango, accompagnato come un'ombra dal fedele ritrattista Tischbein, conobbe, fra gli altri, Gaetano Filangieri, il severo autore della *Scienza della legislazione*, e, in casa di costui, una sua « stretta parente », la vivace ed anticonformista principessina * * *, della quale non si capisce (o si capisce troppo bene, dato il ritratto che fa della « singolare donnina » nelle lettere 5 marzo e sera del 12 marzo 1787) perché egli si studi benevolmente di tacere il nome. La

principessina era davvero piuttosto trascurata nel vestire, di lingua molto facile al sarcasmo e di cultura chiaramente limitata, ma in cambio era simpatica e intelligente, napoletana: tacere i suoi difetti non sarebbe stato giusto (e il Goethe non ha infatti taciuto), ma dire di preciso chi era e come si chiamava non sarebbe stato, in considerazione dei suoi pregi, cavalleresco e generoso. D'altronde, a che sarebbe servito, poco piú di un secolo dopo, l'eruditissimo Benedetto Croce, se non vi fosse stato, tra tanti altri da lui risolti, anche questo piccolo mistero da schiarire? Nel suo *Volfango Goethe a Napoli* (che leggo nel vol. II degli *Aneddoti di varia letteratura*, ediz. Napoli, Ricciardi, 1942, p. 286 ss.: un'opera che mia moglie ed io ci portammo, fresca di stampa, mezzo secolo fa, udite udite, in viaggio di nozze), in quel suo scritto, dicevo, il Croce non manca di ravvisare la principessina (p. 292 ss.) in Teresa Fieschi Ravaschieri di Satriano, nata sorella di Gaetano Filangieri. Sorvolando sul diluvio di particolari che il Croce offre al lettore, una cosa è certa e importante, che, stando alla citata lettera del 12 marzo 1787, la principessina, dopo essersi a lungo e alquanto screanzatamente sfogata in scherni grossolani di marca nobilescia a danno di alcuni sacerdoti suoi ospiti a pranzo, d'improvviso si rivolse imprevedibilmente al Goethe con queste parole: « Ora parliamo da senno. Che specie di discorso facevate con Filangieri? Il buon uomo. Egli si dà molto da fare. Tante volte gli ho detto: Quando farete nuove leggi dovremo ridarci la pena di escogitare come trasgredirle immediatamente. In quanto alle antiche, è presto fatto. Vedete come Napoli è bella: gli uomini vivono da anni spensierati e contenti; di tanto in tanto se ne impicca qualcuno, e tutto il resto segue a meraviglia il suo corso ». Dal che Volfango Goethe trasse piú tardi, citando lealmente la fonte, una massima famosa: « Wenn man alle Gesetze studieren sollte, so hätte man gar keine Zeit sie zu übertreten ». Ma non intese (come, del resto, anche il Croce) il senso ironico piú sottile e, se posso amaramente aggiungerlo, piú napoletano: fare sempre nuove leggi è inutile, perché (proprio soltanto a Napoli?) immancabilmente (anzi « immediatamente ») si trova il modo per frodarle, con la conseguenza che tutto torna a funzionare disinvoltamente come prima. [A. G.]